

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4552 del 21/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, intestata a BALCHEM ITALIA S.R.L., per lo stabilimento di produzione di mangimi, premiscele per mangimi, additivi e integratori alimentari per l'alimentazione di animali da allevamento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4743 del 21/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, intestata a BALCHEM ITALIA S.R.L., per lo stabilimento di produzione di mangimi, premiscele per mangimi, additivi e integratori alimentari per l'alimentazione di animali da allevamento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 830. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/2017, così come aggiornata e volturata in favore di BALCHEM ITALIA S.R.L.;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata ad Arpae in data 06/06/2024, acquisita al PG/2024/104792 del 06/06/2024, inerente a quanto di seguito indicato con riferimento a:

1. riattivazione di due bassine esistenti, che saranno dotate di captazione e aspirazione degli effluenti prodotti mediante il sistema di aspirazione esistente, riattivando di fatto il punto di emissione E6, precedentemente eliminato dall'autorizzazione;
2. eliminazione della emissione E5, ad oggi sospesa;

Vista inoltre la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata ad Arpae in data 06/06/2024, acquisita al PG/2024/104817 del 06/06/2024, inerente a quanto di seguito indicato con riferimento a:

1. verticalizzazione dei camini di espulsione delle emissioni E9 e E10, con variazione della loro altezza dagli attuali 12 m ai futuri 13 m;
2. richiesta di disattivazione degli scrubber presenti sulle emissioni E7, E9 e E10;
3. approvvigionamento di colina con basso tenore di TMA;

Visto che con nota PG/2024/106668 del 10/06/2024 e con nota PG/2024/107682 del 11/06/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione delle comunicazioni presentate dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con nota PG/2024/125390 del 08/07/2024 è stata richiesta alla Ditta documentazione integrativa;

Atteso che in data 17/07/2024, la ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2024/132397;

Ritenuto di unificare i due procedimenti di modifica non sostanziale;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 09/08/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Nulla osta acustico: Atto Prot. Com.le 16454 del 20/08/2024, acquisito al PG/2024/150730, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, come successivamente aggiornata e volturata in favore di BALCHEM ITALIA S.R.L., come segue:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017**, come successivamente aggiornata e volturata in favore di **BALCHEM ITALIA S.R.L.**, **come segue:**
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B, con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, successivamente aggiornata con gli atti di seguito riportati:

- determinazione DET-AMB-2020-2335 del 21/05/2020, di aggiornamento e voltura, adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/06/2020 P.G.N. 9263 a BALCHEM ITALIA srl;
- determinazione DET-AMB-2020-4845 del 13/10/2020, di aggiornamento, adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 26/02/2021 P.G.N. 4200;
- determinazione DET-AMB-2020-5718 del 08/11/2022, di aggiornamento, adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 09/11/2022 P.G.N. 22499.

Con PEC del 06/06/2024, acquisita al protocollo PG/2024/104792 del 06/06/2024, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente con riferimento al succitato Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), inerente a quanto di seguito indicato :

1. riattivazione di due bassine esistenti, che saranno dotate di captazione e aspirazione degli effluenti prodotti mediante il sistema di aspirazione esistente, riattivando di fatto il punto di emissione E6, precedentemente eliminato dall'autorizzazione;
2. eliminazione della emissione E5, ad oggi sospesa;

Con PEC del 06/06/2024, acquisita al protocollo PG/2024/104817 del 06/06/2024, la ditta ha presentato un'altra comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente con riferimento al succitato Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), inerente a quanto di seguito indicato :

1. verticalizzazione dei camini di espulsione delle emissioni E9 e E10, con variazione della loro altezza dagli attuali 12 m ai futuri 13 m;
2. richiesta di disattivazione degli scrubber presenti sulle emissioni E7, E9 e E10;
3. approvvigionamento di colina con basso tenore di TMA.

Con note PG/2024/112781 e PG/2024/112795 del 19/06/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con note PG/2024/112788 e PG/2024/112807 del 19/06/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 04/07/2024 prot. n. 180443, acquisita al prot. PG/2024/122913 del 04/07/2024, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole alla modifica non sostanziale inerente la riattivazione della emissione E6, di seguito riportato:

“In relazione alla richiesta di parere del 19/06/2024 ns. prot. 0167140/2024, valutata la documentazione agli atti, premesso che trattasi di attività classificabile come industria insalubre ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 già esistente in contesto quasi esclusivamente industriale, tenuto conto di quanto dichiarato dalla ditta nel paragrafo 5.2. Emissioni odorigene della relazione tecnica allegata alla domanda di modifica non sostanziale, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime PARERE FAVOREVOLE”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 04/07/2024 prot. n. 180703, acquisita al prot. PG/2024/123021 del 04/07/2024, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole alla modifica non sostanziale inerente la verticalizzazione dei camini, disattivazione scrubber, utilizzo di colina con basso tenore di TMA, di seguito riportato:

“In relazione alla richiesta di parere del 19/06/2024 ns. prot. 0167127/2024, valutata la documentazione agli atti, preso atto delle conclusioni della valutazione di impatto olfattiva del 12 febbraio 2024, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime PARERE FAVOREVOLE”.

Con nota PG/2024/124590 del 08/07/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione dei refusi):

“omissis...”

VALUTAZIONE DEL MODELLO PREVISIONALE IMPATTO ODORIGENO

L'azienda ha presentato una valutazione previsionale di impatto odorigeno dalla quale ha preso spunto anche per presentare il materiale delle MNS di cui all'oggetto.

La relazione di secondo livello era stata richiesta al fine di oggettivare l'impatto odorigeno prodotto dalle lavorazioni della ditta Balchem sul territorio circostante; questa richiesta derivava dal reiterarsi di segnalazioni di cattivo odore da vari esponenti presenti nel territorio

circostante all'azienda oltre che dalla verifica diretta di operatori dello scrivente servizio che avevano confermato la presenza di odori riconducibili alle lavorazioni della ditta Balchem.

A seguito della presentazione del modello previsionale l'azienda ha intrapreso una serie di modifiche che sono comprese in queste istanze di MNS.

L'implementazione del modello previsionale ha previsto una fase di caratterizzazione delle sorgenti emissive significative dell'impianto (E9 ed E10) nella condizione ante operam per poi ipotizzare uno scenario emissivo post operam modificato a seguito della verticalizzazione (orientamento in verticale delle sorgenti emissive) e loro innalzamento di 1 e 5 m mantenendo la lavorazione di colina ad alta concentrazione.

I dati di concentrazione e portata di odore delle emissioni sono stati desunti dalla seconda campagna di misura che aveva evidenziato valori più elevati di Colina cioè TMA (trimetilammina), sostanza riconosciuta come causa delle molestie olfattive segnalate e caratterizzata da tono edonico molto fastidioso e bassa soglia olfattiva.

omissis...

Inoltre gli scenari emissivi hanno considerato emissioni continue (100% delle ore lavorative totali) e discontinue (30% del totale delle ore lavorative come si verifica nella realtà) di Colina. Il modello ha fatto riferimento alle condizioni meteo dell'anno 2022 (anno completo) e sono state calcolate le concentrazioni di odore 98°percentile PTM presso il territorio circostante e focalizzando i risultati su 22 ricettori distribuiti fino a 600 m dallo stabilimento in tutte le direzioni.

omissis...

Si evidenzia che detti ricettori sono stati estrapolati tra i centri abitati e comunque agglomerati di casi. Le abitazioni singole più vicine allo stabilimento sono state identificate tra 500 e 600 m (da R17 a R20), mentre i ricettori costituiti da edifici anche residenziali si trovano a meno di 200 m.

...omissis...

Dalle valutazioni nella condizione di emissione discontinua e camini verticalizzati, il ricettore R20 superava il livello di riferimento ad esso associato di 1 OUE/Nmc.

...omissis...

In generale, a fronte anche di queste valutazioni modellistiche e per cercare di contenere in maniera ottimale le emissioni odorigene dei suoi impianti che lavorano Colina, il gestore ha deciso di cambiare la materia prima stessa, passando da un prodotto concentrato (3000 ppm di colina) ad un prodotto molto meno concentrato (10 ppm) abbattendo alla fonte il problema.

Istruttoria tecnica

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, di seguito vengono riportate le valutazioni delle modifiche non sostanziali richieste.

- 1) verticalizzazione dei camini: non si rilevano elementi ostativi nel merito valutando in maniera positiva detto intervento.*
- 2) esclusione dei sistemi di abbattimento ad umido; si condividono le valutazioni riguardanti la resa di abbattimento per sostanze caratterizzate da così bassa concentrazione mantenendo gli scrubber a presidio di ogni condizione emissiva potenzialmente verificabile, come proposto dall'azienda,*

Nello stabilimento 2 è presente oggi un reparto dismesso da cui originavano le emissioni precedentemente oggetto di autorizzazione identificate come:

E5 - Miscelazione ed estrusione (Emissione e temporaneamente sospesa)

E6 Bassine (eliminata)

A seguito della riorganizzazione dell'assetto produttivo, l'azienda intende riattivare nel reparto in oggetto una linea dedicata al rivestimento di ruminoprotetti mediante l'utilizzo di n°2 bassine esistenti che saranno dotate di impianto di aspirazione (anche questo esistente) che darà nuovamente luogo all'emissione E6 – BASSINE, che sarà dotata di nuovo impianto di abbattimento costituito da un filtro a cartucce con pressostato differenziale per l'abbattimento delle polveri. Si riporta nel paragrafo seguente la descrizione del ciclo produttivo che si svolgerà nel suddetto reparto.

4.1.1. Reparto Rivestimento ruminoprotetti

Il reparto consiste di due macchine (bassine) per il rivestimento di urea in polvere. All'interno di queste due macchine verrà inserito il principio attivo (urea) e rivestito con uno strato di cere di origine vegetale (trigliceride di colza). Tutti i materiali che verranno impiegati si presentano allo stato solido, così come il prodotto finito. Durante il processo di rivestimento verrà utilizzata aria all'interno delle due bassine e convogliata all'esterno tramite filtro depolveratore.

Le materie prime sono stoccate e confezionate sigillate. Non sono presenti stoccaggi di materiale allo stato sfuso.

omissis...

Nel dettaglio le operazioni di lavorazione saranno:

1) Fase di carico delle bassine: l'urea viene caricata aprendo manualmente i sacchi e inserita, tramite oblò posti sulla parte frontale delle macchine, all'interno del cestello in cui verrà svolto il processo di rivestimento.

2) Fase di coating: il trigliceride di colza, posto a sciogliersi all'interno di un fusore, viene spruzzato, tramite tubazioni, all'interno delle bassine.

3) Fase di confezionamento: una volta raffreddato, all'interno delle bassine, il prodotto viene scaricato dalle macchine e tramite un nastro convogliatore viene portato ad un sistema semiautomatico di confezionamento. Gli operatori inseriscono sacchi vuoti al termine della linea e il sistema li riempie fino al peso impostato. I sacchi vengono quindi sigillati.

Le suddette fasi avverranno tutte all'interno del reparto produttivo, con immissione nell'ambiente di lavoro di aria trattata con impianto mantenuta ad un'umidità del 20% e una temperatura di 20 °C. Le porte del reparto saranno sempre mantenute chiuse, tranne che per consentire il passaggio tramite carrelli elevatori o prodotti finiti che al termine di ogni produzione vengono portati in magazzino (quindi sempre con materiali confezionati sigillati).

In tale reparto non potranno essere lavorati prodotti a base di colina, come avviene invece nell'impianto principale già attivo, in quanto non è presente un estrusore per la realizzazione degli intermedi che sarebbero necessari, né il processo produttivo sarebbe idoneo data la tipicità delle due bassine presenti.

Inoltre, per la ridotta capacità di lavorazione delle due bassine, confrontate con l'unica presente nel reparto principale, le produzioni attese previste sono pari a circa 2 tonnellate per ogni turno di lavoro. Ciò comporta quindi fino a circa 100 t/mese in caso di utilizzo del reparto su 3 turni per giorno.

omissis...

In relazione alla possibile emissione di sostanze odorigene il gestore argomenta che la lavorazione che si intende riattivare non prevede la fase di estrusione (a temperature relativamente elevate) ma solo il rivestimento della materia prima lavorata.

Questa condizione non dovrebbe determinare condizioni di emissioni di odori significative rispetto alla condizione attuale, ma, a parere dello scrivente, è auspicabile venga adottata dopo la completa sostituzione della colina ad alta concentrazione che determina la parte preponderante del carico odorigeno emesso dall'azienda.

L'emissione prevede l'installazione di un filtro a tasche che, in base alle caratteristiche fornite dall'azienda, ha una velocità di filtrazione pari a 0.016 m/s (portata 4000 Nmc/h e superficie filtrante di 67.4 mq (16.8 m² x 4)), quindi con caratteristiche rispondenti rispetto a quanto previsto nei Criteri Criaer (punto 3.2.1 filtri a maniche o tasche (0.04 m/s per sistemi di pulizia ad aria compressa e mezzo filtrante con grammatura 400/600 g/mc).

Come previsto dalla DGR 2236/09, i limiti di emissione per lavorazioni compatibili (punto 4.20 e 4.24) è fissato a 10 mg/Nmc per le poveri totali. In relazione al punto 4.24.6 si chiede l'applicazione anche del limite di emissione per i composti organici volatili (COV espressi come C organico totale) pari a 50 mg/Nmc.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E6	Bassine: 8RP e 12RP
portata massima	4000 Nmc/h
altezza	14 m
durata	24 h/g
sezione	0,126 mq
impianto di abbattimento	filtro a cartucce
Inquinanti	
polveri totali	10 mg/Nmc
COT (carbonio organico totale espresso come C)	50 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	Autocontrolli annuali

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- provvedere alla messa a regime dell'emissione nuova E6
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo del monitoraggio annuale

Conclusioni

Stanti le valutazioni di cui sopra, in considerazione della complessità intrinseca legata alla problematica odori che l'azienda intende affrontare e risolvere, al fine di mitigare le modifiche non sostanziali che prevedono anche la riattivazione di sorgenti emmissive potenzialmente attive dal punto di vista degli odori, si valuta di concedere l'autorizzazione ai seguenti punti

prevedendo delle fasi di osservazione per comprendere, de facto, l'influenza della modifica sullo stato ambientale con particolare riferimento all'inquinamento da odori.

- 1. si autorizza la verticalizzazione dei camini*
- 2. si richiede il passaggio dalla colina ad alta concentrazione a quella a bassa concentrazione*
- 3. vista l'oggettiva difficoltà nel comprendere la reale attività di abbattimento odori per gli scrubber, si valuta di mantenerli comunque sulle emissioni, mantenzionati ed efficienti per ovviare eventuali criticità, consentendo la loro temporanea disattivazione anche al fine di comprendere eventuali conseguenze di quest'azione*
- 4. in seguito all'attuazione dei punti precedenti senza conseguenze negative sull'impatto odorigeno, si valuta vi siano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'accensione dell'emissione E6 prevedendo i limiti e prescrizioni sopra riportate. Nello stabilimento in cui verrà riattivata l'emissione E6 la ditta dovrà adottare tutte le cautele per evitare la fuoriuscita dai portoni delle sostanze odorigene lavorate.*

Lo scrivente Servizio si riserva naturalmente la facoltà di richiedere unilateralmente al SAC la modifica dell'AUA qualora, a seguito delle modifiche eseguite dovessero ripresentarsi condizioni di disagio nel territorio circostante a causa dell'impatto odorigeno della ditta Balchem”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della succitata relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha espresso le seguenti valutazioni:

- con la documentazione integrativa, non valutata dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae nella propria relazione tecnica in quanto richiesta e pervenuta in data successiva, la ditta ha sostanzialmente confermato l'impegno ad utilizzare colina con basso tenore di TMA, evidenziando altresì che sarà necessario smaltire le scorte di colina con TMA variabile (previste circa 30 giornate lavorative) e che la stessa potrà essere utilizzata in futuro qualora il nuovo fornitore di colina a basso tenore di TMA abbia difficoltà di consegna, pur rimandando una quota del tutto residuale;
- in relazione a quanto prescritto dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, pur tenendo conto di quanto evidenziato dalla Ditta, si ritiene di accettare che la Ditta utilizzi le scorte già acquistate di colina con tenore variabile di TMA, per poi passare ad un utilizzo esclusivo di colina con basso tenore di TMA.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta, nel loro complesso, non dovrebbero comportare variazioni qualitative/quantitative delle emissioni oggetto di autorizzazione.

Sulla base della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto

che vi siano le condizioni per accettare, con le condizioni e prescrizioni sopra evidenziate, quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della AUA.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, successivamente aggiornata con gli atti di seguito riportati:

- determinazione DET-AMB-2020-2335 del 21/05/2020, di aggiornamento e voltura, adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/06/2020 P.G.N. 9263 a BALCHEM ITALIA srl;
- determinazione DET-AMB-2020-4845 del 13/10/2020, di aggiornamento, adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 26/02/2021 P.G.N. 4200;
- determinazione DET-AMB-2020-5718 del 08/11/2022, di aggiornamento, adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 09/11/2022 P.G.N. 22499;

e dalla documentazione allegata alle due comunicazioni di modifica non sostanziale presentate in data 06/06/2024, acquisite al protocollo PG/2024/104792 e PG/2024/104817 del 06/06/2024, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E8 – LABORATORIO

EMISSIONE E15 – ARMADIO PRODOTTI CHIMICI

proveniente da un impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE IT1 – IMPIANTO TERMICO (85,5 kW, a metano)

EMISSIONE IT8 – CALDAIA (24 kW, a metano)

EMISSIONE IT9 – CALDAIA (24 kW, a metano)

EMISSIONE IT10 – CALDAIA (24 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili di potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono

soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E1 – SFIATO FERMENTATORE – LINEA PRODOTTI FERMENTATI

EMISSIONE E2 – SFIATO FERMENTATORE – LINEA PRODOTTI FERMENTATI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti; pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla produzione di mangimi, premiscele per mangimi, additivi e integratori alimentari per l'alimentazione di animali da allevamento **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E3 – ESSICCATORE - LINEA PRODOTTI FERMENTATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E3BIS – ESSICCATORE - LINEA PRODOTTI FERMENTATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E4 – MISCELAZIONE E INSACCAMENTO – LINEA PRODOTTI MANGIMI

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E6 – BASSINE – REPARTO RIVESTIMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – MISCELAZIONE E SPRAYZZAZIONE - LINEA PRODOTTI MICROINCAPSULATI

Impianto di abbattimento: ciclone, filtro a cartucce con pressostato differenziale

A disposizione per utilizzo in caso di necessità: abbattitore ad umido

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E9 – MISCELAZIONE E ESTRUSIONE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a cartucce con pressostato differenziale

A disposizione per utilizzo in caso di necessità: abbattitore ad umido

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E10 – BASSINE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

A disposizione per utilizzo in caso di necessità: abbattitore ad umido

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E11 – BASSINA IMPIANTO PILOTA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E12 – SALA PESATE E VANO TECNICO REPARTO FOOD ENCAPS

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E13 – Reparto Food Encaps - Incapsulatori: R251-R252-R253-R254-R255-R256 - Aria ambiente reparto F30

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E14 – Sfiato da sistema di trasporto pneumatico - Reparto Food Encaps

Impianto di abbattimento: filtri metallici sulle tramogge e filtro in poliestere a monte della pompa da vuoto

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE IT2 – IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ESSICCAMENTO (1,4 MW, a metano)

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE IT11 – Impianto termico a servizio reparto food encaps (800 kW, a metano)

Portata massima	1.250	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. Il Gestore, una volta terminate le scorte già acquistate di colina con tenore variabile di TMA, dovrà utilizzare esclusivamente colina con basso tenore di TMA.

3. Gli abbattitori ad umido, pur disattivati, devono essere mantenuti in opera, ovvero dovranno essere mantenuti collegati alle linee di aspirazione di cui alle **emissioni E7, E9 e E10** nonchè oggetto di manutenzione periodica, qualora si dovesse rendere necessario un loro utilizzo.
4. Il Gestore solamente dopo aver realizzato la verticalizzazione dei camini delle emissioni E9 ed E10 con innalzamento a 13 metri, e dopo essere passato ad un utilizzo esclusivo di colina con basso tenore di TMA, potrà procedere con la messa in esercizio della **nuova emissione E6**, da comunicare ai sensi del successivo punto 7.
5. Nell'edificio in cui verrà attivata la **nuova emissione E6** la Ditta dovrà adottare tutte le cautele per evitare la fuoriuscita dai portoni delle sostanze odorigene lavorate.
6. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
7. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
8. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui di cui alla **nuova emissione E6** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.**
9. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 7.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 8.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi

automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

10. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E6** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
11. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 10., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
12. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della **emissione E6** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
13. Il monitoraggio analitico periodico annuale alle emissioni **E3, E3bis, E4, E7, E9, E10, E11, E12 e E13** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale per E3, E3bis, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico e una frequenza almeno mensile per E4, E7, E9, E10, E11, E12 e E13, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 16. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
14. Il monitoraggio analitico periodico annuale alla **emissione E14** è sostituito dall'effettuazione di ispezioni ai filtri delle tramogge e al filtro a monte della pompa da vuoto del sistema di trasporto pneumatico. I dati relativi alle ispezioni effettuate a tali filtri che dovranno avere una frequenza almeno mensile, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 16. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata

manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

15. Per l'impianto termico ad uso produttivo alimentato a metano di cui alla **emissione IT2**, che si configura come **medio impianto di combustione esistente**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.
16. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E3, E3bis**, così come richiesto al precedente punto 13.;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E4, E7, E9, E10, E11, E12 e E13**, così come richiesto al precedente punto 13.;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate ai filtri delle tramogge ed al filtro a monte della pompa da vuoto del sistema di trasporto pneumatico, di cui alla **emissione E14**, così come richiesto al precedente punto 14.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la nota trasmessa da Arpae SAC, acquisita al prot com.le n. 11985 del 11.06.2024, con la quale Arpae SAC trasmette la documentazione presentata dalla Ditta Balchem Italia S.r.l., inerente la comunicazione di modifica non sostanziale (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/104817 del 06/06/2024) per “verticalizzazione dei camini di espulsione, disattivazione scrubber delle emissioni E9-E10, approvvigionamento colina con basso tenore di TMA”;

Vista la nota trasmessa da Arpae SAC, acquisita al prot com.le n. 12088 del 11.06.2024, con la quale Arpae SAC trasmette la documentazione presentata dalla Ditta Balchem Italia S.r.l., inerente la comunicazione di modifica non sostanziale (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/104792 del 06/06/2024 per “riattivazione reparto rivestimento ruminoprotetti con emissione E6 ed eliminazione punto di emissione E5”;

Dato atto che la ditta Balchem Italia s.r.l. svolge attività di produzione di mangimi, premiscele per mangimi, additivi e integratori alimentari per l'alimentazione di animali da allevamento negli stabilimenti siti nel Comune di Bertinoro (FC), via caduti di via Fani n. 829 e 830;

Dato atto che la ditta è autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, rilasciata a BIOSCREEN TECHNOLOGIES srl dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/17 P.G.N. 6408, successivamente aggiornata e volturata con determinazione DET-AMB-2020-2335 del 21/05/2020 adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/06/2020 P.G.N. 9263 a BALCHEM ITALIA srl, nuovamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione DET-AMB-2020-4845 del 13/10/2020 adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 26/02/2021 P.G.N. 4200;
- determinazione DET-AMB-2022-5718 del 08/11/2022 adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 09/11/2022 P.G.N. 22499;

Dato atto che la Determinazione DET-AMB-20225718-2335 del 08/11/2022 comprendeva il “Nulla Osta Acustico”, con prescrizioni;

Visto il documento denominato “Valutazione integrativa di impatto acustico a seguito di modifiche non sostanziali per verticalizzazione camini di espulsione disattivazione scrubber emissioni E9-E10, approvvigionamento colina con basso tenore TMA, riattivazione reparto RP4 con emissione E6 ed eliminazione punto di emissione E5 presso unità produttiva Balchem Italia Srl sita in via caduti di via Fani n. 830”, datato 15 luglio 2024 a firma del TCA, presentato dalla Ditta ad Arpae (prot. Arpae PG/2024/132397 del 18/07/2024), nell’ambito della documentazione presentata ad integrazione delle comunicazioni di modifica non sostanziale, trasmesso da Arpae al Comune di Bertinoro e acquisito al prot. Com.le n. 14727 del 19.07.2024;

Dato atto che in merito a tale documento è stato richiesto il parere di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Est – Distretto di Forlì – Cesena con nota prot. Comune di Bertinoro n. 15197 del 26.07.2024;

Visto il parere di Arpae prot. Arpae PG/2024/150261 acquisito al prot. Com.le n. 16437 del 20/08/2024;

Preso atto che Arpae non ha rilevato elementi ostativi alle modifiche proposte: per quanto sopra esposto, viste le valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97), per quanto di competenza, non si rilevano elementi ostativi alle modifiche proposte dalla ditta e si propone di aggiornare il vigente nulla osta acustico vigente con le prescrizioni già definite nel parere inviato con ns PG/2023/114302 del 30/06/23 a cui si rimanda.

Richiamate le prescrizioni già definite nel parere PG/2023/114302 del 30/06/23, pervenuto con nota prot. com. 12941 del 30/06/2023:

1. entro tre mesi dalla messa a regime degli impianti oggetto di modifica

- dovrà essere trasmessa all'Autorità Comunale una relazione di Collaudo acustico post-operam, contenente l'esito delle misure effettuate, in periodo diurno e notturno, volte a confermare le valutazioni effettuate e verificare l'efficacia delle opere di contenimento e soluzioni tecniche attuate. Dette misure dovranno essere effettuate con quota da terra pari almeno a 4 metri, nei seguenti punti di misura:
 - presso o in prossimità della finestra sita al piano primo lato mare del ricettore R1;
 - presso o in prossimità a finestra al piano primo lato mare del ricettore R2.
- detti rilievi fonometrici, da eseguire ai sensi del D.M. 16/03/1998, dovranno essere effettuati con idonei tempi di misura, atti a caratterizzare l'impatto della attività e verificare il rispetto del limite di immissione differenziale; nello specifico, individuati gli intervalli temporali di maggiore impatto della ditta, dovrà essere misurato il livello di pressione sonora rappresentativo del Rumore Ambientale, nella condizione di massima rumorosità delle sonore dello stabilimento, attive contemporaneamente e misurato il livello rappresentativo del Rumore Residuo, nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile allo stabilimento stesso.

La relazione di collaudo acustico dovrà quindi contenere l'esito dei rilievi fonometrici, di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati durante le misure, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali, con indicazione, se presenti, delle sorgenti che le hanno originate. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui sopra, al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

Restano ferme le prescrizioni n. 2 e 3 di cui alla Determinazione DET-AMB-2022-5718 del 08/11/2022, che si confermano.

Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

Vista la legge 447/95;

PRESCRIZIONI

1. Entro tre mesi dalla messa a regime degli impianti oggetto di modifica

- dovrà essere trasmessa all'Autorità Comunale una relazione di Collaudo acustico post-operam, contenente l'esito delle misure effettuate, in periodo diurno e notturno, volte a confermare le valutazioni effettuate e verificare l'efficacia delle opere di contenimento e

soluzioni tecniche attuate. Dette misure dovranno essere effettuate con quota da terra pari almeno a 4 metri, nei seguenti punti di misura:

- presso o in prossimità della finestra sita al piano primo lato mare del ricettore R1;
 - presso o in prossimità a finestra al piano primo lato mare del ricettore R2.
- detti rilievi fonometrici, da eseguire ai sensi del D.M. 16/03/1998, dovranno essere effettuati con idonei tempi di misura, atti a caratterizzare l'impatto della attività e verificare il rispetto del limite di immissione differenziale; nello specifico, individuati gli intervalli temporali di maggiore impatto della ditta, dovrà essere misurato il livello di pressione sonora rappresentativo del Rumore Ambientale, nella condizione di massima rumorosità delle sonore dello stabilimento, attive contemporaneamente e misurato il livello rappresentativo del Rumore Residuo, nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile allo stabilimento stesso.

La relazione di collaudo acustico dovrà quindi contenere l'esito dei rilievi fonometrici, di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati durante le misure, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali, con indicazione, se presenti, delle sorgenti che le hanno originate. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui sopra, al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

2. Le bocche di aspirazione sul tetto del fabbricato al civico 830 (di cui al punto 5.2.24 della Relazione acus-ca presentata), devono essere mantenute con rivestimento fonoassorbente e orientate ortogonalmente alla posizione dei ricettori R1 e R2;

3. Fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comportano un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare l'allegato B all'AUA vigente.

Il presente Nulla Osta viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.